

Nuova legge sulla responsabilità medica: sul litisconsorzio

Trib. Marsala, ordinanza 7 dicembre 2017 (Est. Michele Ruvolo)

Responsabilità sanitaria – Litisconsorzio necessario – Art. 12 legge n. 24 del 2017 – Medico della struttura

In materia di responsabilità sanitaria, con riferimento alla questione relativa alla necessità o meno della partecipazione all'ATP anche del medico della struttura (soggetto contro il quale il paziente potrebbe non avere interesse ad agire nel successivo giudizio di merito o che potrebbe non essere facile da individuare in caso di più soggetti potenzialmente responsabili), solo nel giudizio contro la Compagnia di assicurazione del medico libero professionista è litisconsorte necessario anche quest'ultimo, che invece, se dipendente, non è litisconsorte nel processo che vede coinvolta la Compagnia e la struttura dove lavora (v. art. 12). Ecco che il medico è parte necessaria anche dell'ATP ogni volta venga in questione una sua responsabilità quale libero professionista e non quale dipendente di una struttura pubblica o privata e dovrà comunque partecipare al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quando gli venga notificato un ricorso per ATP su iniziativa del paziente-attore.

In relazione alla questione relativa a chi debba chiamare nel giudizio di accertamento tecnico preventivo la Compagnia di Assicurazioni, dopo l'introduzione dell'azione diretta e l'emanazione del decreto ministeriale attuativo può chiamare in sede di ATP la detta Compagnia anche direttamente il danneggiato. Comunque, pur non essendo pacifico che la partecipazione obbligatoria all'ATP da parte della Compagnia di Assicurazioni prevista dall'art. 8 comporti litisconsorzio necessario della stessa prima che diventi operativa la possibilità di azione diretta in forza del citato decreto ministeriale, è preferibile ritenere che se nessuno chiama nel procedimento per ATP la detta Compagnia, allora sarà il giudice che ne disporrà la chiamata ex art. 107 c.p.c. a cura della parte ricorrente, pure tenuto conto di esigenze di economia processuale (e l'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi di cui agli artt. 696 bis ss. c.p.c., essendo un procedimento di giurisdizione contenziosa e non volontaria, è soggetto alla norme di diritto comune sulla partecipazione dei terzi al processo – art. 105 s. c.p.c.)

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Giudice sciogliendo la riserva assunta;
vista l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata nel presente procedimento per accertamento tecnico preventivo relativo a responsabilità sanitaria con la chiamata in causa delle Compagnie di Assicurazione dei resistenti;
considerato che il ricorrente ha dichiarato di conoscere la Compagnia di Assicurazione del medico resistente e di non conoscere invece quella della Casa di Cura resistente;
rilevato che all'udienza del 15.11.2017 tale Casa di Cura ha riferito di non avere stipulato alcun contratto assicurativo per la copertura della responsabilità sanitaria in attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge 24/17;
viste le note autorizzate depositate da parte ricorrente in data 17.11.2017;
tenuto conto del litisconsorzio necessario previsto dall'art. 12, comma 4, della legge 24/17 per la struttura ed il libero professionista nel caso di azione formulata contro le loro Compagnie di Assicurazione (e ciò anche per consentire a queste ultime di eventualmente avanzare domanda di rivalsa già nel giudizio risarcitorio) e valutato che tale forma di litisconsorzio necessario vale anche per la fase di ATP (posto che chi deve essere parte del giudizio di merito deve anche partecipare al procedimento di ATP);
vista la partecipazione obbligatoria di tutte le parti all'ATP conciliativo secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della legge 24/17 e considerato che, poiché in sede di ATP ancora non si sa con certezza chi sarà parte del futuro giudizio di merito, non può che ritenersi che il legislatore abbia voluto la partecipazione di tutte le parti che devono comunque intervenire al giudizio, specificando espressamente che devono essere presenti anche le Compagnie di assicurazione di cui all'art. 10 della citata legge 24/17;
ritenuto, con riferimento alla questione relativa alla necessità o meno della partecipazione all'ATP anche del medico della struttura (soggetto contro il quale il paziente potrebbe non avere interesse ad agire nel successivo giudizio di merito o che potrebbe non essere facile da individuare in caso di più soggetti potenzialmente responsabili), che deve rilevarsi che solo nel giudizio contro la Compagnia di assicurazione del medico libero professionista è litisconsorte necessario anche quest'ultimo, che invece, se dipendente, non è litisconsorte nel processo che vede coinvolta la Compagnia e la struttura dove lavora (v. art. 12). Ecco che il medico è parte necessaria anche dell'ATP ogni volta venga in questione una sua responsabilità quale libero professionista e non quale dipendente di una struttura pubblica o privata e dovrà comunque partecipare al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. quando gli venga notificato un ricorso per ATP su iniziativa del paziente-attore;
Ritenuto, in relazione all'altra questione relativa a chi debba chiamare nel giudizio di accertamento tecnico preventivo la Compagnia di Assicurazioni. La questione è se sia tenuta la struttura (o il libero professionista) ovvero il danneggiato. Sul punto è da ritenere che dopo l'introduzione dell'azione diretta e l'emanazione del decreto ministeriale attuativo possa chiamare in sede di ATP la detta Compagnia anche direttamente il danneggiato. Comunque, pur non essendo pacifico che la partecipazione obbligatoria all'ATP da parte della Compagnia di Assicurazioni prevista dall'art. 8 comporti litisconsorzio necessario della stessa prima che diventi operativa la possibilità di azione diretta in forza

del citato decreto ministeriale, è preferibile ritenere che se nessuno chiama nel procedimento per ATP la detta Compagnia, allora sarà il giudice che ne disporrà la chiamata ex art. 107 c.p.c. a cura della parte ricorrente, pure tenuto conto di esigenze di economia processuale (e l'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi di cui agli artt. 696 bis ss. c.p.c., essendo un procedimento di giurisdizione contenziosa e non volontaria, è soggetto alla norme di diritto comune sulla partecipazione dei terzi al processo – art. 105 s. c.p.c. –. Sull'intervento iussu iudicis v., tra le altre, Cass. 4593/2008 c.p.c.). A tal ultimo proposito si noti che senza la Compagnia nell'ATP la CTU espletata nella fase sommaria non sarebbe a lei opponibile nel giudizio di merito, dove dovrebbe procedersi all'espletamento di una nuova consulenza. Pertanto, se è vero che il danneggiato (o il suo erede) non ha ancora (prima dei decreti ministeriali attuativi) titolo per agire direttamente contro la Compagnia e nonostante la chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto sia ormai da ritenere discrezionale e teoricamente rifiutabile per esigenze di ragionevole durata del processo (v. Cass., sez. un., 4309/2010, che ha affermato un principio che vale ancor di più per la chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c.), tuttavia è anche vero che il legislatore prevede espressamente la presenza della Compagnia di Assicurazioni e ciò certamente per garantire che l'ATP possa avere qualche possibilità di utile esito (ipotizzabile solo con la presenza della tasca solvibile della Compagnia) e per evitare che la CTU debba essere rifatta nel giudizio di merito (oltre che per munire di procedibilità la domanda verso tutti i soggetti potenzialmente coinvolti);

ritenuto, conseguentemente – visto che le esigenze di economia processuale vanno valutate non solo all'interno dell'ATP ma prendendo in considerazione insieme ATP e giudizio di merito e tenuto conto del fatto che la mancata osservanza del termine perentorio non è l'inutilizzabilità di quanto fatto e la necessità di rinnovare l'accertamento ma solo che l'attore può ritenere munita di procedibilità la sua domanda e instaurare o continuare il giudizio – che va autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni del medico resistente richiesta da parte ricorrente (in assenza della quale richiesta si sarebbe comunque disporre la stessa iussu iudicis). Invece, andrebbe valutata volta per volta l'utilità della chiamata in causa dei singoli sanitari (non citati dal ricorrente) da parte della struttura di cui sono dipendenti viste le limitazioni contemplate ex lege (sul presupposto per l'accoglimento della domanda all'azione di rivalsa ed il tetto quantitativo della possibile condanna) e le esigenze di ragionevole durata dell'ATP e del processo. Ovviamente, la Compagnia o il singolo sanitario possono comunque intervenire, come qualunque terzo in sede di ATP, sino all'udienza di comparizione ex art. 695 c.p.c.

PQM

autorizza la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni del medico resistente richiesta da parte ricorrente e fissa l'udienza del giorno 22.1.2018, ore 12.30, con termine a parte ricorrente per notifica fino al 9.1.2018.